



Unione di Comuni

Due o più Comuni confinanti possono decidere di unirsi, costituendo un'Unione di Comuni, per l'esercizio associato di determinati funzioni e servizi.

Per le Unioni di Comuni valgono principi e norme previste per l'ordinamento dei Comuni: possono, per esempio, dotarsi di propri Statuti e Regolamenti.

L'Unione di Comuni ha propri organi: il Presidente, la Giunta e il Consiglio. Questi organi non devono però portare aggravii per lo Stato, per cui sono formati da amministratori in carica nei Comuni associati, senza costi aggiuntivi.

Quando l'Unione dei Comuni coinvolge in prevalenza Comuni montani, si parla più propriamente di **Comunità Montana**. In questo caso, oltre alle funzioni generali, può esercitare anche specifiche competenze di tutela e promozione della montagna.

In modo analogo, se l'Unione di Comuni è costituita da Comuni presenti su isole o arcipelaghi di isole (ad eccezione di Sicilia e Sardegna), si parla di **Comunità Isolana**.

